

dell'accusa, essendo assai confusa e mancante la petizione nell'esposizione del fatto, e mancando ogni documento relativo al detto arresto ed anche la detta sentenza del tribunale di Voghera.

Risulta per contro dalla detta sentenza senatoria che egli fu ammesso ad essere sentito fuori carcere mediante sottomissione con cauzione. Risulta pure dalla sentenza stessa e dalla sua cedola defensionale, che trovasi agli atti, che non fece alcuna lagnanza nè istanza in detta causa d'appello contro il detto arresto.

Queste circostanze e l'assenza, come dissi, dei necessari schiarimenti e della stessa precisa indicazione dei fatti, indussero la Commissione nel sentimento di non poter ravvisare sufficienti indizi della verità e giustizia del fatto denunciato dal petente, per poter proporvi l'invio al Ministero di grazia e giustizia.

Pensò pure la Commissione che, se realmente l'ingiuria sussiste, il petente, avvertito dell'attuale esito della sua petizione e del motivo, potrà con nuova e più esplicita e meglio documentata petizione rivolgersi nuovamente al Parlamento, oppure più semplicemente porgerne diretta querela al fisco.

Perciò vi propone di passare all'ordine del giorno col dichiarare, come dichiara all'uopo, che non resterà con ciò preclusa la via al petente di meglio esprimere e provare il fatto da esso denunciato.

(La Camera approva.)

(Esenzione degli israeliti nati negli anni 1825, 1826 e 1827 dall'obbligo della leva del 1829.)

BENZA, relatore. Petizione n° 595. Salvatore Iachia si lagna dell'obbligo voluto imporre da un ordine o circolare ministeriale agli israeliti nati negli anni 1825-1826-1827 di concorrere nella leva ordinaria del 1829. Chiede vengano esentati da tale obbligo, e quando la Camera non intendesse dichiarare di sua competenza una tale questione, la prega a degnarsi di dare le opportune disposizioni onde venga sospesa la partenza dei detti israeliti, finchè i tribunali superiori abbiano sentenziato definitivamente sul punto controverso e sulla giustizia dei richiami del ricorrente. La petizione è in data del 12 dicembre. Parvero giusti alla Commissione i motivi della petizione. Infatti pare che non possa arguirsi negli israeliti l'obbligo di concorrere alla leva avanti la loro recente emancipazione dall'art. 31 del regio editto 16 dicembre 1837 su cui si fonda la circolare ministeriale. Il detto articolo dispone che ogni giovane è soggetto alla leva dal suo diciottesimo anno di età sino al 24. Ma importa riflettere che sotto il regime cessato gli israeliti erano esclusi, e che perciò si verrebbe a dare un effetto retroattivo alla legge imponendo ora l'obbligo di tre leve già compiute. Non è per loro colpa almeno se al tempo di dette leve non vi concorsero.

Pertanto la Commissione vi propone l'invio di questa petizione al ministro della guerra per le disposizioni opportune.

QUAGLIA. Io credo che sono giustissime le ragioni addotte dagli ebrei per essere esentati dalla leva. Nessuna leva può essere fatta sulle classi del 1825-26-27, salvo sulle liste già formate in ciascuna provincia. Ora, siccome queste liste sono state formate nel 1825-26-27, epoca in cui gli ebrei non erano soggetti alla leva, ne viene naturalmente che ne debbano andar esenti.

VALERIO L. Quanto a me, non ammetterei le conclusioni della Commissione, perchè la petizione non mi pare fondata in diritto; certamente, se si volesse loro far scontare la leva per tutti gli anni addietro, non sarebbe fondato; ma

quando non si contano che gli anni che rimarrebbero a farsi, mi pare che si chieda loro il compimento di un dovere cittadino dal punto in che godono il diritto di cittadini. Se ben mi ricordo, la Camera nella passata Legislatura giudicava già in questo senso su petizioni di egual tenore presentate in allora da alcuni israeliti.

IL PRESIDENTE. Quale sarebbe la proposta del signor Valerio?

VALERIO L. Che si debba passare all'ordine del giorno.

BENZA, relatore. Osserverei che si tratta di leve compiute nel 1825-26-27.

DABORMIDA. Io credo che non sia fondata la dimanda degli israeliti. La legge sottopone i giovani all'obbligo della leva fino ai 24 anni. Dunque un israelita che è stato emancipato prima di avere compiuti i 24 anni è sempre soggetto alla leva. La legge non dice che questa si faccia a 20 anni, ma che si fa dai 18 ai 24 anni, che è appunto l'età in cui pare che l'uomo può prestare il servizio. Ora, se ordinariamente la leva si fa dai 18 ai 20, viceversa potrebbe avvenire il caso in cui non si facesse che a 23, 24 anni, e finchè l'uomo non ha compiuti i 24 anni, ripeto, è sempre soggetto alla leva.

Il generale Quaglia ha detto che le liste degli israeliti non erano fatte. Certamente non potevano essere compresi allora nelle liste, ma ora tutti gli israeliti vi furono compresi, e poi concorsero all'estrazione. Dunque non sono più gravati di quello che lo siano gli altri sudditi che vanno soggetti alla leva, ed assolutamente non hanno nessun diritto dall'esserne esentati, tanto più che, come ben osservava l'onorevole Valerio, la Camera già giudicò in questo senso nella passata Legislatura.

QUAGLIA. Io credo che bisognerà fare una distinzione. O che si tratta di nuova leva o di supplemento alla leva. L'anno scorso si è fatto appello sulle classi già chiamate. Quando si tratti di fare una nuova leva sta bene quello che disse il deputato Dabormida, cioè che l'uomo essendo chiamato dai 18 ai 24 anni, a qualunque classe appartenga, deve cadere nella leva. Se si trattasse di una leva suppletiva, come si fece l'anno scorso, allora gli ebrei non sarebbero compresi nelle classi sulle quali si fece questa leva...

IL PRESIDENTE. Essendo proposto l'ordine del giorno, questo devo mettere ai voti prima delle conclusioni della Commissione. Chi intende pertanto accettarlo, voglia alzarsi.

(La Camera approva l'ordine del giorno.)

BENZA, relatore. Petizione n° 610. Otto notari di Novi sottoscritti alla petizione denunciano come abusivo e come lesivo dei loro diritti e per essi ingiurioso l'obbligo assoluto imposto dal comando militare di detta città da sei anni a questa parte ai contraenti di surrogazioni ordinarie militari o rimpiazzi di valersi del Ministero di un solo notaro da esso comando fin qui costantemente a questo fine designato nella stessa persona.

L'art. 525 del regio editto 16 settembre 1837 relativo alla leva militare prescrive unicamente che le stipulazioni di detti atti debbano farsi avanti il comandante della provincia. Da ciò non può certamente indursi nel comandante alcuna facoltà di designare il notaro, limitando così e violando non solo il diritto dei notai, ma anche il diritto dei contraenti di valersi di quel notaio ad essi meglio viso, purchè legalmente ammesso ed esercente nella tappa in cui si stipula il contratto. Nè poteva quel comandante valersi a giustificazione di una tale abusiva denigrazione ed esclusione di un'istruzione dell'ispezione generale delle leve, sulla quale, secondo essi dicono, pretendeva appoggiare il suo divieto di ammettere altro no-